

Pubblicato il 23/10/2019

Sent. n. 1122/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 476 del 2016, proposto da:

[omissis], rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Biondaro e Matteo Biondaro, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

contro

Comune di Tregnago, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Pasquini, Martina Zancan, Stefania Cavallo, con domicilio eletto presso lo studio Martina Zancan in Venezia, San Polo , 3080/L;

per l'annullamento

del provvedimento del [omissis], a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune resistente con il quale è stato riesaminato il diniego di condono e disposto il rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela inoltrata il [omissis] prot. [omissis].

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Tregnago;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2019 la Dr.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo del giudizio il Sig. [omissis] impugnava il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Comune di Tregnago rigettava l'istanza dell'interessato avente ad oggetto il ritiro in autotutela del diniego di condono edilizio richiesto in data [omissis].

Avverso tale atto venivano proposti i seguenti motivi di censura:

- eccesso di potere e violazione di legge, in quanto il Comune aveva ritenuto, in difetto dei relativi presupposti, che l'immobile abusivo di cui si tratta non fosse stato realizzato in tempo utile per fruire della sanatoria: ed infatti, al momento del sopralluogo del tecnico comunale il manufatto non si trovava in sito poiché era stato temporaneamente smontato per procedere alla relativa manutenzione, per poi essere rimontato subito dopo. Dunque, benché il tecnico non avesse potuto constatarne la presenza *in loco*, l'immobile era già stato realizzato al momento del sopralluogo. Con motivazione illogica il Comune aveva ritenuto insufficienti le prove allegate a dimostrazione di tale assunto, nonostante fosse stata prodotta la dichiarazione del titolare dell'impresa che aveva proceduto allo smontaggio e al rimontaggio del manufatto;

- violazione di legge, in quanto il Comune aveva erroneamente ritenuto che la possibilità di condonare l'opera realizzata dovesse essere esclusa in ragione dell'insistenza sull'area di un vincolo paesistico,

omettendo di considerare le puntuali osservazioni presentate dal ricorrente con le quali si evidenziava l'inoperatività, nel caso di specie, di un vincolo di inedificabilità assoluta.

Si è costituito in giudizio il Comune resistente, chiedendo la reiezione del ricorso.

All'udienza del 18.07.2019, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso il Sig. [omissis] lamenta che il Comune avrebbe illegittimamente escluso che le opere da condonare fossero già state realizzate alla data utile per poter fruire della sanatoria disciplinata dalla L.326/2003, e cioè al 31.03.2003: si afferma, infatti, che l'immobile non sarebbe stato rinvenuto in occasione del sopralluogo del tecnico comunale in quanto in quel momento era stato smontato per interventi manutentivi.

Il motivo è infondato.

Consta agli atti che in data 22.04.2004 personale operante presso l'U.T.C. del Comune di Tregnago si recava presso la proprietà del [omissis] (cfr. doc. 3 della produzione di parte resistente), constatando l'avvenuta realizzazione di un manufatto prefabbricato in legno: in occasione di un precedente sopralluogo nel mese di gennaio dello stesso anno, tuttavia, i dipendenti comunali avevano accertato che il fabbricato non era presente, ma c'era solo una struttura in cemento, parzialmente interrata, regolarmente assentita (cfr. doc. 7 della produzione di parte resistente).

Partendo da tali premesse in fatto, il Comune ha legittimamente rigettato l'istanza di condono in seguito avanzata dall'interessato, in ragione della realizzazione dell'abuso in epoca posteriore al 31.03.2003: legittimo, del pari, risulta il successivo rigetto –qui impugnato– dell'istanza di annullamento in autotutela del diniego di condono, avendo il Sig. [omissis] omissis di fornire una prova rigorosa, tale da smentire le risultanze degli accertamenti dei quali si è detto, della preesistenza dell'intervento edilizio.

Il ricorrente si è infatti limitato ad allegare la dichiarazione di tale [omissis], datata 25.05.2013, nella quale il dichiarante afferma di aver installato un prefabbricato in legno presso l'immobile del [omissis] nella primavera dell'anno 2003 e di averla poi smontata all'inizio dell'anno 2004 per effettuare degli interventi di riparazione.

Come noto: *“L'onere della prova dell'ultimazione entro una certa data di un'opera edilizia abusiva, allo scopo di dimostrare che essa rientra fra quelle per le quali si può ottenere una sanatoria speciale ovvero fra quelle per cui non era richiesto un titolo ratione temporis, perché realizzate legittimamente senza titolo, incombe sul privato a ciò interessato, unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto”* (cfr. Cons. St., Sez. VI, 13 novembre 2018, nr. 6367); quanto alle prove che possono essere allegare in giudizio, al fine di assolvere all'*onus probandi* del quale si è detto, costante giurisprudenza osserva che: *“Per quanto riguarda, poi, la gamma degli strumenti probatori ammissibili ai fini della prova del momento di realizzazione dell'abuso, un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che le dichiarazioni sostitutive di notorietà non siano utilizzabili nel processo amministrativo e che non rivestano alcun effettivo valore probatorio, potendo costituire solo indizi che, in mancanza di altri elementi nuovi, precisi e concordanti, non risultano ex se idonei a scalfire l'attività istruttoria dell'amministrazione - ovvero, le deduzioni con cui la stessa amministrazione rileva l'inattendibilità di quanto rappresentato dal richiedente - (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 29 maggio 2014 n. 2782 e 27 maggio 2010 n. 3378). Ed infatti, anche in presenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ove non si riscontrino elementi dai quali risulti univocamente l'ultimazione dell'edificio entro la data fissata dalla legge, atteso che la detta dichiarazione di notorietà non può assurgere al rango di prova, seppur presuntiva, sull'epoca dell'abuso - non si può ritenere raggiunta la prova circa la data certa di ultimazione dei lavori (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 24 dicembre 2008 n. 6548)”* (Cons. St., 11 aprile 2019, nr. 3696).

Ne discende, dunque, in applicazione dei principi dinanzi richiamati, che la prova offerta dal ricorrente, risolvendosi nella sola dichiarazione del costruttore, resa peraltro –come ha condivisibilmente osservato l’Amministrazione- a distanza di ben 9 anni dall’asserita epoca di effettuazione dell’intervento, non può considerarsi dimostrazione sufficiente della data di ultimazione dell’intervento. In mancanza dell’allegazione di altri elementi, dai quali inferire la dimostrazione della fondatezza della prospettazione di parte ricorrente quanto all’epoca di ultimazione dell’abuso, il diniego opposto dall’Amministrazione si presenta scervo dai vizi lamentati.

2. Quanto osservato al punto che precede assorbirebbe la necessità di esaminare il secondo motivo di impugnazione, con il quale si contesta la determinazione del Comune resistente nella parte in cui non considera che sull’immobile *de quo* non insisterebbe alcun vincolo di inedificabilità assoluta: per mera completezza di trattazione si osserva che, comunque, anche tale deduzione è certamente infondata. Sul punto: *“La giurisprudenza amministrativa ha affermato che., ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), D.L. n. 269 del 2003, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) si tratti di opere realizzate prima della imposizione del vincolo; b) seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria); d) vi sia il previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo (da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 2 agosto 2016 n. 3487). In ogni caso, non possono essere sanate quelle opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta (cfr., da ultimo, Cons. St., Sez. VI, 11 aprile 2019, nr. 6182).*

3. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente alla refusione in favore della parte resistente delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere

Daria Valletta, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

Daria Valletta

IL PRESIDENTE

Alberto Pasi

IL SEGRETARIO